

proc. n. 7601/2017 r.g.



TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, nella persona dei sig.ri magistrati:

dott.ssa Tania De Antoniis	- Presidente -;
dott. Dorita Fratini	- Giudice -;
dott. Emanuele Picci	- Giudice rel. ed est. -;

nel proc.to civile n. 7601/2017 r.g.;

tra

rappr.to e difeso dall'avv. FOTI LUISA MARIA ROSARIA;

ricorrente/i

e

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA (93146430421);**

residente

e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona;

sentito il giudice relatore;

all'esito della Camera di Consiglio del 09/05/2018;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

La controversia ha ad oggetto l'impugnazione proposta con ricorso depositato in data 23/11/2017 da _____ notificato in data 23.10.17, a mezzo del quale la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Ancona respingeva la domanda di protezione internazionale.

Il ricorrente, previa sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, ha chiesto il riconoscimento, nell'ordine, in via gradata: dello *status* di rifugiato, ai sensi dell'art. 1 A della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951; del diritto alla protezione sussidiaria, ai sensi degli artt. 2, lett. g e 14 del d.lgs. n.251/07; del diritto alla protezione umanitaria, ai sensi degli artt. 32, co. 3°, d.lgs. n. 25/08 e 5, co. 6°, d.lgs. n. 286/98.

In punto di diritto, va premesso che:

- in tema di riconoscimento dello *status* di rifugiato o della protezione internazionale, in presenza di contestazioni del ricorrente volte a censurare il provvedimento amministrativo sotto i profili della nullità o dell'annullabilità, anche ai sensi degli artt. 21 *septies* ed *octies* della l.n. 241/90, il giudice ordinario adito a seguito dell'impugnazione delle decisioni rese dalle commissioni territoriali o dalla Commissione nazionale, ai sensi dell'art. 35, d. lgs. n. 25/08,



non essendo giudice dell'atto in sé, ma del rapporto dedotto in giudizio, non è investito della cognizione sull'atto, bensì valuta la sussistenza di un diritto soggettivo tutelabile attraverso la concessione di una delle tre misure di protezione in favore dello straniero, con la conseguenza che non è tenuto a motivare riguardo la sussistenza o meno dei vizi dedotti in ricorso;

- l'esame e l'accertamento giudiziale delle domande nell'ambito della materia della protezione internazionale è caratterizzato dal dovere di cooperazione del giudice e dal principio di attenuazione dell'onere della prova a carico del richiedente (v. artt. 3, d.lgs. n.251/07 e 8, d.lgs. n.25/08; cfr. Cass., sez. 6-1, ord. 21.7.17, n. 18130; ord. 23.10.17, n. 25083);

- l'esame della domanda è effettuato in modo *«individuale, obiettivo ed imparziale»*, tenuto conto sia delle circostanze personali del richiedente e della documentazione presentata, sia della situazione generale del Paese di origine esistente al momento della decisione stessa (v. artt. 8, co. 2° del d.lgs. n. 25/08 e 3, co. 3° del d.lgs. n. 251/07; art. 6, co. 3° del d.P.R. n. 21/15);

- nell'ipotesi in cui taluni elementi o aspetti rilevanti non siano suffragati da prova, essi vanno assunti comunque veritieri se: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso; d) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è risultato attendibile.

In via preliminare, occorre precisare che:

- l'art. 10, co.3° della Costituzione stabilisce che: *«lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge»*;

- la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che, in assenza di una legge organica relativa all'istituto dell'asilo attuativa del dettato costituzionale ed in considerazione dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 286/98, del d.lgs. n. 251/07 e del d.lgs. n. 25/08, il diritto di asilo deve essere inteso come interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo status di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario;

- quindi, il vigente sistema della protezione internazionale ha attuato, in modo pluralistico ed in termini sostanzialistici, il diritto di asilo riconosciuto a livello costituzionale, con la conseguenza che non resta nessun margine residuale per il riconoscimento in via autonoma del diritto di asilo ex art. 10 della Costituzione;

- pertanto, una volta negata la protezione umanitaria che integra la forma di tutela a carattere residuale posta a chiusura del sistema complessivo della protezione internazionale degli stranieri in Italia, deve conseguentemente escludersi una portata autonoma del diritto di asilo ex art. 10, co.3° della Costituzione.

1. In merito alla domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato, occorre precisare che:

– difettano i presupposti normativi stabiliti dalla Convenzione di Ginevra, atteso che nessuno dei fatti allegati integrano le condizioni previste dall'art.1 A;



- in base all'art.2, co.1°, lett. d) del d.lgs. n.25/08, in attuazione dell'art. 1 A della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata in Italia con l. n. 95/70, e della direttiva 2005/85/CE, va riconosciuto lo *status* di rifugiato al cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea: *«il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione previste dall' art. 10 del d.lgs. 19.11.07, n. 251»*;
- le stesse condizioni per il riconoscimento del diritto al rifugio vengono fissati anche dagli artt. 7 e 8 del d. lgs. n. 251/07, atteso che gli atti di persecuzione subiti dal cittadino straniero nel proprio Paese o apolide presso il luogo di pregressa dimora abituale e che si trova fuori dal territorio del proprio Paese, devono essere riconducibili a motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o professione di un'opinione politica, non potendo o non volendo, purché giustificatamente, a causa del timore della persecuzione, avvalersi della protezione del Paese di provenienza;
- la generica gravità della situazione politico-economica del Paese di origine del richiedente, al pari della mancanza dell'esercizio delle libertà democratiche, non sono di per sé sufficienti ad integrare i presupposti per il riconoscimento dello *status* invocato dal ricorrente;
- è necessario che il richiedente fornisca elementi della situazione individuale e delle circostanze personali, dalle quali desumere, in considerazione poi dei fatti che riguardano il Paese di origine al momento dell'adozione della decisione, la sussistenza di atti tali da essere configurati come “persecuzione grave” nei suoi confronti per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o professione di un'opinione politica;
- ne consegue che, ai fini del riconoscimento del diritto al rifugio, occorre la contemporanea sussistenza di elementi, nell'ordine: i) di indole soggettiva che dimostrano cioè l'appartenenza ad una minoranza (etnica, religiosa, politica) effettivamente esistente nel paese di origine atteso che, di converso, la riconducibilità del richiedente ad una fazione maggioritaria o prevalente sul territorio o avente il controllo, anche solo temporaneo del potere locale, è indice che depono in senso contrario rispetto all'assoggettamento ad atti persecutori e comunque è sintomatico della possibilità di domandare la protezione del paese di origine; ii) di tipo causale nel senso che gli atti persecutori devono scaturire da una delle ragioni tipizzate di persecuzione (razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o professione di un'opinione politica); iii) di caratterizzazione ambientale perché nel territorio del paese di provenienza è dato registrare un irreversibile deterioramento degli strumenti istituzionali di protezione della minoranza in questione che, per tale ragione, si trova nelle condizioni di non potere o, a cagione del timore della persecuzione, non volere chiedere protezione nel paese di provenienza; iv) di elevato grado di personalizzazione del rischio persecutorio come, in proposito, statuito dalla Suprema Corte che ha avuto modo di chiarire che l'esame comparativo dei requisiti necessari per il riconoscimento dello *status* di rifugiato politico ovvero per il riconoscimento della protezione sussidiaria evidenzia un diverso grado di personalizzazione del rischio oggetto di accertamento, atteso che nella protezione sussidiaria si coglie, rispetto al rifugio politico,



un'attenuazione del nesso causale tra la vicenda individuale ed il rischio rappresentato, sicché, in relazione alle ipotesi descritte alle lettere a) e b) dell'art. 14 del d.lgs. n. 251/07, l'esposizione dello straniero al rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti, pur dovendo rivestire un certo grado di individualizzazione, non deve avere i caratteri più rigorosi del "*fumus persecutionis*"; mentre, con riferimento all'ipotesi indicata nella lettera c) del medesimo articolo, la situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato nel paese di ritorno può giustificare la mancanza di un diretto coinvolgimento individuale nella situazione di pericolo (cfr. Cass., sez. 6-1, sent. 20.3.14, n. 6503; sent. 29.5.14, n. 12075; sent. 12.2.15, n. 2830);

– nel caso di specie, _____ pur avendo allegato di essere affiliato politicamente al partito di opposizione BNP e di avere preso parte alle relative attività essendo esponente del relativo partito per circa 15 anni, riferisce genericamente di accadimenti nel corso dei quali ha avuto timore per la propria vita e/o incolumità;

– in realtà, il carattere episodico ed occasionale porta ad escludere una reiterazione da parte degli aggressori, pertanto, il timore rappresentato dal richiedente non è giustificato e non può essere comunque sussunto nella fattispecie del diritto al rifugio che, come anticipato prima, assume quattro connotati specifici (soggettivo; causale, ambientale; personalizzazione del rischio), né il ricorrente risulta riconducibile a quelle categorie di persone esposte a violenze, torture o altre forme di trattamento inumano;

– dunque, i fatti riferiti dal ricorrente, in assenza di atti persecutori diretti e personali nei termini sopra descritti, non sono riconducibili alle previsioni di cui alla Convenzione di Ginevra.

2. Quanto alla richiesta di riconoscimento della protezione sussidiaria, va chiarito che:

– ai sensi dell'art. 2, lett. g) del d. lgs. n.251/07, lo *status* di protezione sussidiaria viene concesso al cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, come definito dall'art. 14 del d. lgs. n.251/07, non potendo o, a causa di tale rischio, non volendo avvalersi della protezione di detto paese;

– ai sensi del citato art. 14, sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

2.1. Il Collegio ritiene, con riferimento al caso di _____, che:

– occorre analizzare la situazione nel paese di origine del ricorrente, egli ha dichiarato di provenire dal villaggio di Silyhet, in **Bangladesh**;

– dalle fonti consultate, risulta che il Bangladesh non è segnalato per alcun tipo di instabilità politica, ma – al pari di tanti altri Paesi, soprattutto europei e compresa l'Italia – presenta un elevato rischio di attacchi terroristici, soprattutto in danno di cittadini occidentali (come verificatosi nell'attacco di Dacca), in realtà, la vera emergenza del Paese è certamente la povertà;



– per quanto concerne la situazione politica del Paese, dal report EASO del 21 marzo 2017 si evince che il Bangladesh ha un forte sistema bipartitico nel quale il potere si alterna regolarmente tra coalizioni politiche guidate da AL (Awami League) e BNP (Bangladesh Nationalist Party). Il partito JI (Islamist Jamaat-e-Islami) fu bandito dal prendere parte alle elezioni del 2014 a causa del suo atto costitutivo apertamente islamista; la costituzione del Bangladesh bandisce i partiti politici basati sulla religione. Episodi mensili di proteste di opposizione di massa, hartals (scioperi), e blocchi dei trasporti nella prima parte del 2015 hanno lasciato più di 60 morti e dozzine di altri feriti; le notizie di repressione violenta o di azioni violente riguardano, più che altro, il partito islamista, mentre iniziative esplicite verso il dissenso riguardano solo i vertici del BNP senza che vi sia un'esplicita affermazione di persecuzioni generalizzate da parte dello Stato;

– ne consegue che, non viene in rilievo nessuno dei profili di cui all'art. 14, lett. a) - b) del d. lgs. n.251/07, poiché non emergono circostanze fondate tali da ritenere che il ricorrente possa essere sottoposto a pena capitale o a trattamenti inumani o degradanti nel Paese di origine, né che le temute ripercussioni in caso di rientro integrano i presupposti del cd. danno grave in relazione alle possibili conseguenze secondo l'ordinamento straniero tenuto anche conto che nello stato di provenienza sono presenti istituzioni che, in caso di effettivo e concreto pericolo, sarebbero comunque in grado di proteggerlo;

– inoltre, circa il terzo rilievo relativo all'individualità della minaccia grave alla vita o alla persona di cui alla lett. c), esso non è condizionato alla circostanza che il richiedente fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico da una violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, poiché la sussistenza di siffatta minaccia può essere desunta dal grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, nel senso che il suo rientro lo esporrebbe ad un rischio concreto per la propria incolumità (cfr. Cass., sez. 6-1, ord. 30.7.15, n. 16202);

– a tal proposito, richiamando quanto sopra detto circa la situazione del paese di provenienza sulla scorta delle fonti consultate, è possibile concludere nel senso che, per un verso, la sola presenza dei civili nell'area in questione non costituisce un pericolo per la vita e la loro incolumità, per altro verso, non vi sono elementi per ritenere che il ricorrente possa temere di subire un grave danno per effetto dei fatti allegati e conseguentemente non può essere riconosciuta la protezione sussidiaria.

3. Con riguardo al rilascio del permesso di soggiorno per gravi motivi di carattere umanitario, va premesso che:

– il permesso di soggiorno per motivi umanitari è regolato dall'art. 5, co. 6°, d. lgs. n. 286/98, secondo cui: *«il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione»;*

– a sua volta, l'art. 11, lett. c-ter, d.P.R. n. 394/99, recante il regolamento di attuazione del citato testo unico in materia di immigrazione, nel regolare il rilascio del permesso di soggiorno da parte del questore, stabilisce che la documentazione rilevante a tali fini è



quella relativa ad *«oggettive e gravi situazioni personali che non consentono l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale»;*

– inoltre, il successivo art. 28, lett. d), prevede il rilascio di tale titolo per ragioni umanitarie *«negli altri casi»*, ossia in quelli per i quali è posto il divieto di espulsione dello straniero ai sensi dell'art. 19, co. 1°, d. lgs. n. 286/99, secondo cui: *«In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvitato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione»;*

– a decorrere dal 18.7.17, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, co. 1° della l. n. 110/17, è stato aggiunto dall'art. 3, co. 1°, della medesima legge, un comma 1.1. all'art. 19 del d. lgs. n. 286/99, secondo cui: *«Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani»;*

– dalle summenzionate disposizioni è dato desumere che non può essere disposto l'allontanamento dello straniero a cagione del rischio di persecuzioni (co. 1°) o torture (co. 1.1.), in attuazione del principio del *non-refoulement* di cui all'art. 19, co. 2°, della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea che recita: *«Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti»;*

– nel riassumere il quadro normativo in ordine alla protezione umanitaria dello straniero in Italia, è dato concludere nel senso che sussistono, da un lato, condizioni soggettive di vulnerabilità tipizzate dal legislatore che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno, ad eccezione dell'ipotesi in cui sia stata disposta nei confronti dello straniero l'espulsione amministrativa per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato (art. 13, co. 1°);

– tali condizioni personali sono: a) la minore età di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi; b) il possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'art. 9; c) la convivenza con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana; d) lo stato di gravidanza della donna o il periodo di sei mesi dalla nascita del figlio cui la donna provvede;

– dall'altro lato, residuano situazioni di vulnerabilità che il costituente prima (art. 10, co. 3°, Cost.), il legislatore ordinario poi (art. 19, d. lgs. n. 286/98), non hanno standardizzato in fattispecie astratte, consapevoli che i diritti umani possono essere messi in pericolo in modo improvviso e secondo forme di aggressione inattese;

– essendo, quindi, *a priori* inimmaginabile la fonte di danno, è compito dell'attività interpretativa ed applicativa, ad un primo esame, dei componenti delle commissioni, ed infine dei giudici, individuare quelle situazioni di vulnerabilità *a posteriori* che giustificerebbero l'attivazione della protezione umanitaria;

– stante la configurazione volutamente ampia della protezione umanitaria, essa presenta caratteristiche elastiche e residuali rispetto alle misure maggiori del diritto al rifugio ed alla protezione sussidiaria, ed è per il medesimo motivo che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, essa costituisce attuazione finale, in aggiunta al rifugio politico ed alla protezione sussidiaria, dell'asilo costituzionale ex art. 10, co. 3°, Cost.;



- i contorni indefiniti della terza misura di protezione comporta, in casi atipici rispetto alle lett. a) - d) del co. 2°, dell'art. 19 cit., difficoltà nel cogliere in concreto le situazioni di vulnerabilità da proteggere alla luce “*degli obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato italiano*” (v. art. 5, co. 6°, cit.);
- ciò nonostante, lo sforzo interpretativo deve iniziare dalla lettura della citata disposizione che, come appena riportato, fa espresso riferimento a gravi ragioni derivanti da obblighi costituzionali o internazionali: «... *seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano*»;
- inoltre, come detto sopra, il permesso di soggiorno per motivi umanitari costituisce, al contempo, chiave di chiusura del sistema protezionistico - il rilascio di tale titolo vieta l'espulsione dello straniero non oggetto di persecuzione grave (diritto al rifugio), né a rischio di danno grave ex art. 14 del d. lgs. n. 251/07 (diritto alla protezione sussidiaria) -, e concretizzazione del diritto costituzionale ad esercitare le libertà democratiche scolpite nella Costituzione italiana (diritto di asilo ex art. 10, co. 3°, Cost.);
- ne deriva che, ai fini del positivo riscontro della condizione di elevata vulnerabilità (i cd. *seri motivi*), non si possa prescindere dal rinvio letterale (espresso) e sistematico (desunto in via interpretativa) ai beni che la Costituzione italiana, la Carta europea dei diritti dell'uomo, secondo l'interpretazione autonomistica fornita dalla Corte di Strasburgo, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10.12.1948, intendono proteggere, a tal punto da vietare l'esercizio del potere di rimpatrio dello straniero da parte dello Stato ospitante;
- si tratta di diritti fondamentali che costituiscono il patrimonio irretrattabile ed inalienabile della persona umana (diritto alla vita, alla libertà, alla sicurezza; libertà di pensiero, religione, vita privata familiare, domicilio, corrispondenza, matrimonio, procreazione, espressione, riunione, associazione, libera circolazione);
- una volta accertata la sussistenza di uno di tali diritti, occorre poi verificare se la condizione personale del richiedente vissuta nel paese di origine e la situazione che incontrerebbe nel paese di rimpatrio, lo esporrebbero, non ad una qualsivoglia vulnerabilità, bensì ad un'elevata vulnerabilità (i cd. *seri motivi*), intesa come esposizione al rischio grave di sacrificio dei propri diritti umani, nel senso che si troverebbe in una situazione irreversibile, se non abdicando all'esercizio dei propri diritti;
- occorre, quindi, collocare la situazione soggettiva del richiedente nell'ambiente socio-culturale del paese di rientro per verificare se, una volta eseguito il rimpatrio coattivo, quest'ultimo possa esercitare il nucleo essenziale dei diritti inalienabili;
- ciò significa che, in presenza di una condizione individuale di vulnerabilità, verrà comunque disposto il rientro forzato se nel paese di ritorno si registrano condizioni di vita dignitose che consentano l'esercizio dei diritti minimi;
- d'altronde, che la condizione soggettiva dello straniero possa non essere rilevante, si coglie dalla circostanza che, ai sensi dell'art. 19, co. 2-*bis*, d. lgs. n. 286/98, possono essere espulse dal territorio nazionale anche persone affette da disabilità, anziani, minori, componenti di famiglie monoparentali con figli minori, minori stessi, vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali.

3.1. Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche alla vicenda di il Collegio ritiene che:



- emergono comprovati fatti o accadimenti che costituiscono motivi umanitari di tutela, tali da giustificare la misura invocata;
- richiamando quanto detto sopra con particolare riguardo al paese di origine, ove sussiste uno stato di emergenza nella zona di provenienza del richiedente, nonostante non si registri un'instabilità del paese tale da giustificare la protezione sussidiaria, è dato rilevare che dall'esame congiunto della situazione di generica pericolosità e minacciosa instabilità degli scontri da esponenti di AL e BNP tutt'ora esistente in Bangladesh: « *During 2015, 197 people were killed in political violence, followed by 215 deaths in 2016, according to Odbikar. In 2016 there were 9,053 injuries in politically-motivated violence. Much of this violence took place in dashes involving the student organisations of political parties (103). Note that there are large variances in the number of casualties of politically-motivated violence as reported by different NGOs. Figures quoted by ASK, as legal aid and human rights NGO, differ substantially from those of Odbikar* » (pf. 3.3.2, report Easo dicembre 2017), unitamente alle condizioni individuali del richiedente il quale ha documentato di essere segretario del partito di opposizione con un ruolo di primo piano, può desumersi che quest'ultimo è soggetto vulnerabile in caso di forzato rientro, il che giustifica un provvedimento provvisorio di accoglimento;
- a ciò va aggiunto che il richiedente ha documentato di aver avviato un percorso di integrazione con risultati degni di nota, è titolare di un rapporto di lavoro domestico;
- lo stesso ha tenuto un buon comportamento sul territorio nazionale in base alle risultanze pervenute in atti (l'Ufficio della Procura della Repubblica non segnala precedenti penali o di polizia a suo carico), uno dei certificati del casellario si riferisce a soggetto con data di nascita differente;
- pertanto, il ricorrente ha diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, co. 6° del d. lgs. n. 286/98 con trasmissione degli atti al Questore competente per territorio.

4. Con riferimento, infine, alle spese di giudizio, stante l'accoglimento parziale del ricorso proposto, in virtù della reciproca soccombenza, sussistono ragioni per una compensazione integrale delle spese di lite.

p.q.m.

Il Tribunale di Ancona, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 7601/2017 r.g., così provvede:

accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, riconosce a _____ la protezione umanitaria e dispone che il Questore competente per territorio rilasci il permesso di soggiorno per motivi umanitari;

compensa le spese di lite;

dispone che il presente provvedimento sia notificato al ricorrente e comunicato alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura di Ancona, nonché al Pubblico Ministero in sede;

Così deciso, nella Camera di Consiglio del 09/05/2018.

Il Giudice rel.
dr. Emanuele Picci

Il Presidente
dott. ssa Tania De Antonii

